



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 24/11/2021

### FATTO

Il ricorrente lamenta, con riferimento a n. 5 BFP, serie Q/P, il mancato rimborso delle somme spettanti a termini dei rendimenti stampigliati sul retro;

In particolare il ricorrente afferma di essere di intestataria di n. 5 BFP: serie Q/P così specificati:

1. BFP n. 000.XXX, lire 500.000 emesso il 09.09.1988;
  2. BFP n. 000.XXX, lire 500.000, emesso il 09.09.1988;
  3. BFP n. 000.XXX, lire 1.000.000, emesso il 26.11.1988;
  4. BFP n. 000.XXX, lire 1.000.000, emesso il 26.11.1988;
  5. BFP n. XXX, lire 2.000.000 emesso in data 18.12.1989;
- di aver chiesto il rimborso in data 9.1.2019 e 14.1.2020;
  - di aver percepito, per il periodo che va dal 1° anno al 20° anno, i rendimenti in regime di capitalizzazione composta calcolati con tassi d'interesse previsti e stampigliati nella tabella sul retro dei buoni, mentre dal 21° anno al 30°anno dall'emissione, un interesse del 12% in regime di capitalizzazione semplice in luogo dell'importo fisso pattuito;
  - il proprio diritto al rimborso delle somme dovute e maturate per ogni BFP sopra descritto, a titolo di rendimento dal 21°anno al 30°anno, così come disposto dalle condizioni riportate sul retro dei buoni e mai modificate dall'intermediario resistente, per un ammontare complessivo di euro 46.028,40.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute.

L'intermediario resistente, preliminarmente solleva eccezione incompetenza temporale. Alla luce della sentenza n. 3963/2019 della Cassazione a SS.UU. il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali troverebbe il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; pertanto, poiché i buoni sono stati sottoscritti prima del 2009, l'ABF sarebbe incompetente.

L'intermediario, inoltre, solleva eccezione di incompetenza *ratione materiae*, poiché i BFP sono prodotti finanziari, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, l'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva quanto segue.

- Con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, a seguito dell'apposizione dei timbri "Q/P" la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie Q, istituita con apposito decreto 13.6.1986, così che il rendimento del buono è stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto.
- Il timbro "Q/P" non indica il rendimento dell'ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull'interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie P). Sul punto, la resistente cita diverse pronunce di merito, nonché la nota del MEF datata 15.2.2018, che accertano la legittimità del suo operato.
- Inoltre, il decreto 13.6.1986 ha imposto all'intermediario di portare a conoscenza dei sottoscrittori, mediante il timbro in questione, soltanto i nuovi tassi della serie Q ma non anche l'importo delle somme da rimborsare. Al riguardo, e come può notarsi in ogni modulo di BFP, il riferimento ai "tassi" riguarda esclusivamente il primo ventennio del titolo. Infatti, per quanto attiene l'ultimo decennio, ogni modulo di BFP indica soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a ciascun bimestre.
- A differenza del caso esaminato dalla Suprema Corte nel 2007, nel caso di specie, l'intermediario ritiene di non aver commesso alcun errore, avendo apposto il timbro sul fronte con la dicitura "serie Q/P" e il timbro sul retro recante la misura dei nuovi tassi.
- Pertanto, nessun affidamento legittimo può essere stato ingenerato in capo al ricorrente circa il diverso rendimento reclamato ora innanzi all'Arbitro.

L'intermediario resiste per l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, per il suo rigetto.

In sede di repliche, il ricorrente respinge la duplice eccezione di incompetenza sollevata in via preliminare dall'intermediario e insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando la non conformità dell'operato dell'intermediario alla disciplina dettata dal DM del 13 giugno 1986. In particolare i BFP oggetto di ricorso sono stati emessi in epoca successiva al d.m. 13 giugno 1986.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente vanno affrontate le eccezioni in rito articolate dall'intermediario.

L'intermediario afferma che il ricorso proposto è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza, avendo ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni emessi precedentemente al 2009.

In proposito il Collegio di Roma ha già chiarito la propria posizione. *“In via preliminare, l'intermediario eccepisce la carenza di competenza dell'ABF sul piano temporale, poiché i fatti contestati risalgono a una data anteriore al 1°.1.2009.*

*L'eccezione non merita accoglimento. In caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°.1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre infatti avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Nel caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1°.1.2009, e più precisamente il 12.8.2019, quando ella si è vista rifiutare dall'intermediario il rimborso dei BPF di cui si tratta a causa della prescrizione che era maturata nel frattempo: è quindi da quel giorno che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno esercitata nel presente giudizio. La competenza di codesto Arbitro non può pertanto essere negata”. cfr. Collegio di Roma, dec. n. 11045/2020*

Tale principio è suscettibile di applicazione anche – e *a fortiori* – all'ipotesi di controversia riguardante la modalità di calcolo dei rendimenti all'atto della richiesta di rimborso del buono, ferma la validità del titolo.

Quanto alla competenza per materia, l'intermediario eccepisce che non rientrano nella competenza Abf le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

L'eccezione, già sollevata in tempi meno recenti, è stata respinta dai Collegi (di recente, cfr., *ex multis*, Coll. di Roma, dec. 2294/21), in conformità a quanto già statuito dal Collegio di Coordinamento.

Cfr. Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013:

*“[...] Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma,, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".*

Anche tale eccezione è dunque destituita di fondamento.

Quanto al merito della controversia va detto che Parte ricorrente deduce e deposita in copia n. 5 BFP di cui risulta titolare "con pari facoltà di rimborso".

L'emissione è avvenuta tra il 09/09/1988 e il 18/12/1989, al tempo in cui risultava in collocazione la serie Q.

- tutti i titoli recano, sul fronte, l'indicazione del numero progressivo e il timbro della nuova serie Q/P.
- Sul buono n. 000.XXX3, inoltre, risulta apposto il timbro di passaggio dalla serie O alla serie P e ancora alla serie Q/P.
- I timbri apposti sul retro dei titoli non incorporano l'ultimo decennio.

Il Collegio ricorda che l'art. 173 del D.P.R. 156/1973 stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*<sup>1</sup>;

- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro:
  - qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *"si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso"* (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 15200/18);
  - allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 10738/18);
  - tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorché *"l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno"* (*ex multis*, cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 19053/18);
  - in ogni caso, deve ritenersi che *"in difetto di una stampigliatura leggibile, l'eterointegrazione del contratto non ha luogo"* (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma, dec. n. 15916/18);
  - in presenza di un doppio timbro riportante diversi tassi di interesse, si segnala che il Collegio di Roma ha ritenuto che ciò non impedisca la riconducibilità del titolo alla serie più recente, accogliendo il ricorso limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno (cfr. dec. n. 25364 del 30.11.2018);



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in particolare, con riguardo ai buoni della serie Q si rammenta che:
  - secondo gli orientamenti condivisi fra i Collegi territoriali, in caso di buoni emessi su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q, salvo quanto previsto dal Collegio di coordinamento con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni;
  - con riguardo all'ultimo decennio di rendimenti, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/2020), chiamato a pronunciarsi in riferimento al caso di buoni emessi su modulistica della serie P sui quali è stato apposto il timbro recante i tassi della serie Q solo fino al 20° anno, ha confermato l'applicazione dei tassi originariamente stampigliati, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 (v. *infra* Appendice) rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, e ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*.
  - Ciò premesso, nel caso di specie si osserva che:
    - un buono risulta sottoscritto su modulo appartenente alla serie O;
    - i restanti titoli risultano sottoscritti su moduli appartenenti alla serie P;
    - risulta apposto timbro indicante la serie Q/P;
    - in particolare con riferimento al periodo successivo al 20° anno, il timbro apposto sul retro non incorpora l'ultimo decennio.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA